

1995, PT-C(95) 543, relativa alla riduzione di un contributo finanziario, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 7 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 233 del 10. 8. 1996.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1997

nella causa T-151/95, Instituto Europeu de Formação Profissional Ld^a (INEF) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Ricorso d'annullamento — Termine — Irrricevibilità)

(97/C 387/37)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa T-151/95, Instituto Europeu de Formação Profissional Ld^a (INEF), con sede in Porto (Portogallo), con l'avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heinrich Heine, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla signora Anna Maria Alves Vieira e dal signor Günter Wilms, successivamente dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, in qualità di agenti, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1991, che riduce il contributo concesso dal Fondo sociale europeo nella pratica 881005 P1 a favore di un'azione di formazione professionale condotta in Portogallo dalla ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 30 settembre 1997 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 268 del 14. 10. 1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1997

nella causa T-122/96, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Olio d'oliva — Aiuto dal consumo — Regolamento (CE) n. 887/96 — Ricorso di annullamento — Associazione di operatori economici — Irrricevibilità)

(97/C 387/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-122/96, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio), associazione di diritto italiano, con sede in Roma, con l'avv. Livia Magrone Furlotti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Eugenio de March e Paolo Ziotti), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 15 maggio 1996, n. 887, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (rispettivamente GU L 119, pag. 16, e GU L 254, pag. 5), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 30 settembre 1997, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 370 del 7. 12. 1996.

Ricorso dell'Associazione G.A.L. Penisola Sorrentina contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 ottobre 1997

(Causa T-263/97)

(97/C 387/39)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 2 ottobre 1997 l'Associazione G.A.L. Penisola Sorrentina, con gli avvocati Gian Luca Lemmo e Vincenzo Mormile, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 31, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione C(97) 1261, del 15. 5. 1997, della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la convenuta, modificando la decisione C(95) 444/3, del 5 aprile 1995, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG, modificava il Programma Operativo LEADER II per la parte relativa al punto 1.3 e punto 6.1, non inserendo tra le aree territoriali di intervento il territorio della Comunità Montana Penisola Sorrentina, in quanto, «in base alle disposizioni del programma, non risulta necessario promuovere ed attuare ulteriori PAL, atteso che in esse lo sviluppo socio-economico, a differenza delle altre aree territoriali considerate, risulta più evoluto e più integrato». Secondo la ricorrente, siffatte affermazioni sono, oltre che erronee, manifestamente infondate.

A sostegno delle sue richieste, essa fa valere la violazione dell'art. 190 del Trattato di Roma, delle forme sostanziali, dell'obbligo di buona amministrazione e del legittimo affidamento, così come un difetto assoluto di motivazione ed una manifesta infondatezza.

Si sostiene in primo luogo che la decisione impugnata si fonda sull'erroneo presupposto che nell'area in questione fosse già stato approvato un PAL, ignorando che il PAL presentato dall'Associazione ricorrente non era stato ammesso a finanziamento. Dall'altro, l'area in questione non si collocherebbe tra quelle più sviluppate in Campania.

Viene anche invocata la contraddittorietà della scelta operata dalla convenuta. Si ritiene a questo riguardo che la Regione Campania ha nel Programma Regionale di attuazione del LEADER II dapprima individuato, in applicazione della direttiva CEE n. 75/268 ⁽¹⁾, tra le aree di intervento «c.d. svantaggiate» anche la Penisola Sorrentina proprio sulla base di certi indicatori socioeconomici, per poi escludere, alla luce degli stessi indicatori, la necessità di promuovere ed attuare, nella stessa area, ulteriori PAL.

La convenuta si sarebbe limitata ad escludere l'Area Sorrentina in quanto sviluppata senza, tuttavia, fornire la minima motivazione circa le regioni legittimanti tale scelta e senza procedere ad una adeguata istruttoria.

Per la ricorrente, quest'ultima avrebbe sicuramente messo in evidenza che l'area territoriale in questione è classificata, ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, sovraccitata, «montana e svantaggiata» e che, proprio per tale motivo, la stessa era stata inserita nel Programma LEADER II, tra le zone prioritarie di intervento.

⁽¹⁾ Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1).

Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 1997

(Causa T-265/97)

(97/C 387/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 maggio 1997, la Regione Toscana, con gli avvocati Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Sig. Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia, rinviato successivamente, per incompetenza manifesta della Corte, dinanzi al Tribunale di primo grado con ordinanza della Corte di Giustizia del 1° ottobre 1997, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota della Commissione europea — Direzione generale dell'agricoltura del 21. 11. 1994/VI/040551;
- annullare l'atto, mai comunicato alla regione ricorrente, con cui la Commissione europea ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (Opere di adduzione di acqua potabile in Toscana);
- annullare la nota del 31 gennaio 1997 della Commissione europea, pervenuta alla ricorrente in data 7 febbraio 1997, con cui la stessa Commissione comunica il suddetto avvenuto disimpegno.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-81/97, Regione Toscana/Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 166 del 31. 5. 1997, pag. 21.

Ricorso dell'Azienda Agricola Tre e Mezzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 1997

(Causa T-269/97)

(97/C 387/41)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 13 ottobre 1997 l'Azienda Agricola Tre e Mezzo, con gli avvocati Carlo Piccoli e Fabrizio Fabbri, del foro di